

## A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 28 luglio 2016 - n. X/1200

**Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 2009, N. VIII/834 'Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti' in attuazione dell'art. 83 della l.r. n. 6/10**

Presidenza del Presidente Cattaneo

### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamata la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) così come modificata dalla l.r. 19 dicembre 2014 n. 34 ed in particolare:

- l'art. 81 «Finalità e competenze della Regione» che prevede la necessità di garantire lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale;
- l'art. 83 «Provvedimenti di attuazione», che stabilisce che il programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti contenga, tra l'altro, l'individuazione degli obiettivi di bacino e i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
- l'art. 88 «Modifiche degli impianti» comma 4 bis, secondo cui l'obbligo di dotarsi di metano e GPL è esteso anche agli operatori che ristrutturano l'impianto o che lo potenziano con nuovi prodotti;
- l'art. 89 «Misure per il completamento della rete distributiva di metano» in cui si dispone, tra l'altro, che la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano e GPL per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria;

Dato atto che con d.c.r. 12 maggio 2009, n. VIII/834 «Programmazione di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ha approvato il programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla l.r. 6/2010, art. 83;

Considerato che il sopra citato art. 89, comma 2 della l.r. 6/2010 stabilisce, inoltre, che:

- per i bacini in equilibrio per il prodotto metano, i nuovi impianti devono dotarsi del prodotto GPL o, in alternativa, di metano e, in aggiunta ai precedenti, nelle aree urbane individuate con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale, dell'erogatore di elettricità per veicoli «fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull'intero territorio regionale»;
- i nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non ottemperano fin da subito all'obbligo di erogazione del prodotto a basso impatto ambientale: metano o, limitatamente ai bacini in equilibrio per tale prodotto, GPL;

Considerato che, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis, l'obbligo di dotarsi di metano e GPL è esteso anche agli operatori già esistenti che ristrutturano l'impianto o che lo potenziano con nuovi prodotti;

Dato atto che, raggiunti gli obiettivi di programmazione regionale per la rete ordinaria e per la rete autostradale sull'intero territorio regionale, l'apertura di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettere a) e b) non dovrà più soggiacere agli obblighi previsti dal comma 2 del suddetto art. 89;

Considerato che nella citata d.c.r. 12 maggio 2009, n. VIII/834 sono stati stabiliti gli obiettivi di programmazione per bacino di utenza per il solo prodotto metano;

Ritenuto necessario, per assicurare un'adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di carburanti e ai fini della piena attuazione dell'art. 89, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, definire gli obiettivi di bacino per il prodotto GPL;

Dato atto che il numero dei bacini in equilibrio per quanto riguarda il prodotto metano risulta in considerevole crescita, avendo registrato nella d.g.r. X/358 del 4 luglio 2013 l'entrata in equilibrio di 3 bacini e nella d.g.r. X/2120 dell'11 luglio 2014, l'entrata in equilibrio di ulteriori 2 bacini, così da attestare ad oggi a 8, sui 24 esistenti, il numero dei bacini in equilibrio;

Considerato quindi che la definizione degli obiettivi di programmazione della rete distributiva del GPL assume rilievo ed urgenza;

Visto che, una volta completato il raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione di cui all'art. 89, comma 2 della l.r. 6/2010, non risulta più necessario assicurare fin da subito l'erogazione di un prodotto a basso impatto ambientale;

Considerata la necessità di programmazione delle reti di metano e GPL sia sulla rete ordinaria che sulle autostrade, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali;

Considerato che, in particolare per la rete autostradale, la sopra citata d.c.r. 12 maggio 2009, n. VIII/834, già prevede che l'obiettivo programmatico relativo alla rete autostradale medesima «sarà scadenzato dalla Giunta tenendo conto delle concessioni in essere e di quelle in via di rinnovo»;

Dato atto della necessità di specificare meglio, nella d.c.r. 834/2009, che è competenza della Giunta regionale la determinazione dell'esatta individuazione delle aree di servizio autostradali che dovranno dotarsi dei prodotti metano e GPL;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. X/3006 del 9 gennaio 2015 relativa alla proposta di deliberazione in oggetto;

Sentita la relazione della IV Commissione Consiliare «Attività Produttive e Occupazione»;

con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

di approvare l'allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante, avente ad oggetto «Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 2009 n. VIII/834 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» in attuazione dell'art. 83 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare: Mario Quaglini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A alla DCR «MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 12 MAGGIO 2009 N. VIII/834 “PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI” IN ATTUAZIONE DELL’ART. 83 DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 6»**

1. Al Capitolo 3 “Disposizioni programmatiche”, il primo periodo del paragrafo 3.4. “Completamento della rete di distribuzione del metano” è così sostituito:

“3.4 Completamento della rete di distribuzione del metano sulla rete stradale ordinaria

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 89 della l.r. 6/2010, il numero minimo di impianti di distribuzione del metano per autotrazione è stabilito nel numero di un impianto ogni 45 mila abitanti o frazione residua di 45 mila per ogni bacino in cui è diviso il territorio lombardo, relativamente alla rete stradale ordinaria. La Giunta trasmette alla Commissione competente una relazione annuale in merito allo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati.” .

2. Al Capitolo 3 “Disposizioni programmatiche”, nel secondo periodo del paragrafo 3.4. “Completamento della rete di distribuzione del metano” le parole “, mentre l’obiettivo programmatico relativo alla rete autostradale sarà scadenzato dalla Giunta tenendo conto delle concessioni in essere e di quelle in via di rinnovo” è eliminato.

3. Al Capitolo 3 “Disposizioni programmatiche”, dopo il paragrafo 3.4. “Completamento della rete di distribuzione del metano” è aggiunto il seguente paragrafo 3.4 bis “Completamento della rete di distribuzione del GPL”

“3.4 bis Completamento della rete di distribuzione del GPL sulla rete stradale ordinaria

Per assicurare un’adeguata ed equilibrata copertura del prodotto GPL all’interno della rete distributiva dei carburanti sul territorio, per quanto concerne la rete stradale ordinaria, viene individuato il numero minimo di impianti di distribuzione di GPL, in almeno un impianto ogni 16.800 abitanti, in ragione dei seguenti criteri:

- densità demografica, intesa anche come variabile correlata ed espressiva della domanda di mobilità e di carburanti;
- peculiarità nell’articolazione del territorio espresse nei bacini di cui al paragrafo 3.3;
- diffusione degli impianti e dei rapporti in essere tra impianti e residenti che caratterizzano lo sviluppo delle regioni italiane ed europee a maggiore e consolidata presenza di autoveicoli a GPL;
- indice di motorizzazione e tassi di sviluppo del parco veicolare, con particolare riguardo per i veicoli con propulsione a GPL. L’obiettivo qui indicato dev’essere perseguito distintamente in ciascuno dei bacini di cui al paragrafo 3.3”.

4. Al Capitolo 3 “Disposizioni programmatiche”, dopo il paragrafo 3.4 bis “Completamento della rete di distribuzione del GPL” è aggiunto il seguente paragrafo 3.4 ter “Completamento della rete di distribuzione di metano e GPL sulle autostrade, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali”

“3.4 ter “Completamento della rete di distribuzione di metano e GPL sulle autostrade, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali”

La Giunta regionale, tenendo conto delle distanze minime necessarie per assicurare una dotazione capillare sulla rete dei prodotti metano e GPL, stabilisce:

- il numero minimo di impianti di distribuzione dei suddetti prodotti a basso impatto ambientale sulle autostrade, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali;
- le scadenze relative all'attuazione del programma tenendo conto delle concessioni in essere e di quelle in via di rinnovo.”